



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di NAPOLI

Sezione specializzata in materia d'impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Leonardo Pica	Presidente
dott.ssa Maria Tuccillo	Giudice
dott. ssa Maria Carolina De Falco	Giudice Relatore

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29914 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: invalidità/inefficacia atti di cessione di quote sociali in violazione del patto di prelazione

T R A

Parte_1 (C.F.: *C.F._1*), nella qualità di socio della società Cantine Ciani Società Agricola a r.l., rappresentato e difeso, come da procura in allegato alla citazione ai sensi dell'articolo 83 co. 3 c.p.c., dall'avv.to Domenico Primarosa, del foro di Benevento, (C.F. [...] *C.F._2*), con studio, sito in Flumeri (AV) alla via Olivieri n. 60

ATTORE

E

Controparte_1 **già** *Controparte_2*
[...] (C.F. n. *P.IVA_1*), in persona degli amministratori p.t. *CP_3*
[...] e *CP_4* , rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'avv.to Gabriella Spadaro Sapari (C.F. *C.F._3*) del Foro di Torre Annunziata con studio in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Regina Margherita n. 37

CONVENUTA

E

Controparte_5 (C.F. *C.F._4*) nella qualità di trustee del trust denominato "Eugenio M. Cannatà 2009 Revocable Living Trust", rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'avv.to Gianmaria Di Maio del Foro di Torre Annunziata (C.F. *C.F._5*) con studio in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Regina Margherita n.37

CONVENUTA

E

Controparte_6 (C.F.: *C.F._6*), rappresentato e difesa in virtù di procura in atti dall'avv.to Gianmaria Di Maio del Foro di Torre Annunziata (C.F. *C.F._5*) con studio in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Regina Margherita n.37

CONVENUTO

E

Controparte_7 (C.F.: *C.F._7*), rappresentato e difesa in virtù di procura in atti dall'avv.to Gianmaria Di Maio del Foro di Torre Annunziata (C.F. *C.F._5*) con studio in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Regina Margherita n.37

CONVENUTO

E

Controparte_3 (C.F.: *C.F._8*), rappresentato e difeso in forza di procura alle liti apposta in calce all'originale della comparsa di risposta dall'Avv. Luca Mascolo del Foro di Torre Annunziata (Codice Fiscale *C.F._9*) con studio in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Regina Margherita n. 37

CONVENUTO

CONCLUSIONI

All'udienza del 24.02.26, le parti presenti rassegnavano a verbale le proprie conclusioni come da atti e verbali di causa ed all'esito della camera di consiglio il GU rimetteva la causa al collegio per la decisione con i termini dimezzati (su accordo delle parti) di giorni 30+10 per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI della DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 19.12.22 a tutte le parti convenute, *Parte_1* chiedeva che il Tribunale così provvedesse: “A) accertare e dichiarare l’illegittimità, invalidità, inefficacia ed inopponibilità nei confronti della società e dei soci dell’atto di cessione di partecipazioni sociali del 24.07.2018, iscritto nel Registro delle Imprese il 01.08.2018, nonché dell’atto di cessione di partecipazioni sociali del 15.07.2021, per Notaio Dott. *Per_1* , Rep. n. 11.167, Racc. n. 9.191, iscritto nel Registro delle Imprese in data 20.07.2021, per i motivi esposti nella premessa del presente atto, conseguentemente: B) accertare e dichiarare l’illegittimità, invalidità, inefficacia ed inopponibilità delle iscrizioni nel Registro delle Imprese di Avellino del sig. Cannatà Eugenio e del sig. *Controparte_6* quali soci della Cantine Ciani Società Agricola a r.l. e, per l’effetto, ordinare la cancellazione di dette iscrizioni; C) accertare e dichiarare il diritto di prelazione dell’istante sulle quote di partecipazione sociale della [...] *Controparte_8* trasferite per effetto degli impugnati atti di cessione e, per l’effetto, sempre in via principale, disporre, tenuto conto delle rinunce al diritto di prelazione espresse dagli altri soci aventi diritto, il trasferimento in favore dell’attore del 51% delle quote di partecipazione sociale originariamente detenute dalla sig.ra *Controparte_5* (trustee del trust “Eugenio M. Cannatà 2009 revocable living trust”) ed illegittimamente trasferite al terzo Cannatà Eugenio con l’atto di cessione del 27.04.2018, nonché del 14% delle quote di partecipazione cedute dal socio *Controparte_7* al terzo *Controparte_6* con l’atto di cessione del 15.07.2021, previo pagamento del corrispettivo indicato negli atti di cessione, rispettivamente, in € 5.100,00 ed € 1.400,00; D) in via graduata, nella denegata ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento la domanda di cui al punto sub C), condannare i convenuti, in solido e/o ciascuno in ragione della propria responsabilità ed ognuno per quanto di competenza, all’integrale risarcimento dei danni subiti e subendi dall’istante, per effetto dell’accertata violazione del diritto di prelazione, nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio e/o che sarà determinata dall’intestato Giudice anche in via equitativa; E) emettere ogni altra statuizione conseguente; F) vittoria delle spese e competenze di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.

L’attore a tal fine deduceva:

- di essere socio, quale titolare di una quota di partecipazione pari al 5% del capitale sociale della società Cantine Ciani Società Agricola a r.l., con sede legale in Mirabella Eclano (AV) alla c.da Guinazzi, costituita in data 07.04.2018, con atto a rogito Notaio Dott. *Persona_2* , Rep. n.

350.972, avente ad oggetto lo svolgimento esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. ed, in particolare, quelle tese alla lavorazione delle uve e alla produzione di vini e distillati;

- che all'atto della costituzione della società la compagine sociale, oltre a lui, era composta da i sigg. **Controparte_5** (trustee del trust "Eugenio M. Cannatà 2009 revocable living trust"), titolare di quota di partecipazione sociale pari al 51%, e il sig. **Controparte_7** quest'ultimo titolare di una quota di partecipazione sociale del 44%;
- che egli, sin dalla costituzione, era stato nominato amministratore unico;
- che con atto del 24.07.2018, iscritto nel Registro delle Imprese il 01.08.2018, la sig.ra [...] **CP_5** (trustee del trust "Eugenio M. Cannatà 2009 revocable living trust") cedeva e trasferiva la propria quota di partecipazione sociale, pari al 51% del capitale sociale al sig. Cannatà Eugenio che acquistava, versando quale corrispettivo della cessione l'importo di € 5.100,00 e con successivo atto del 15.07.2021, per Notaio Dott. **Per_1**, Rep. n. 11.167, Racc. n. 9.191, iscritto nel Registro delle Imprese in data 20.07.2021, il socio **Controparte_7** cedeva parte delle sue partecipazioni sociali, pari al 14% del Capitale Sociale, al sig. **CP_6** che le acquistava, corrispondendo a titolo di corrispettivo l'importo di € 1.400,00;
- che egli veniva a conoscenza degli intervenuti atti di cessione solo a seguito della convocazione dell'assemblea dei soci, fissata per la data del 25.07.2022, avente il seguente ordine del giorno: *"1) Ratifica decisioni dei soci adottate nelle adunanze del 18 Gennaio 2022 e del 28 Aprile 2022"*, cui non aveva partecipato per non essere stato previamente informato, con le quali era stata disposta la sostituzione della forma dell'amministrazione unica della società con quella dell'amministrazione plurima, con nomina del coamministratore sig. Eugenio Cannatà e, successivamente disposta la revoca dalla carica di amministratore del sig. **Parte_1** e la conseguente nomina, in sua sostituzione, quale amministratore della società unitamente al sig. Eugenio Cannatà, del sig. **CP_4** ;
- avverso tali delibere aveva prontamente formulato impugnazione giudiziale con giudizio pendente presso l'intestata sezione del Tribunale (R.G. n. 17343/22).

Tutto ciò premesso affermava che entrambi gli atti di cessione erano stati conclusi in violazione della clausola statutaria n. 8 che espressamente prevedeva che *".... (omissis) Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi previo gradimento espresso dagli altri soci. A tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata agli altri soci con lettera raccomandata che assicuri prova*

dell'avvenuto ricevimento. I soci devono pronunciarsi mediante apposita decisione da adottarsi ai sensi del successivo art. 9, senza obbligo di motivazione; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente. La decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata che assicuri prova dell'avvenuto ricevimento entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento. In mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione, al socio che intende trasferire la propria partecipazione spetta il diritto di recesso a norma del successivo art. 22. Nel caso invece di gradimento affermativo e, quindi, di trasferibilità della partecipazione, agli altri soci, regolarmente iscritti al Registro delle Imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Per l'esercizio del diritto di prelazione, il socio che intenda alienare a titolo oneroso a terzi la propria quota sociale o parte di essa dovrà comunicare agli altri soci, mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuta ricezione al loro indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, la propria determinazione a vendere, con l'indicazione del prezzo e di tutti gli altri elementi essenziali al fine dell'alienazione. Costoro potranno rendersi acquirenti delle partecipazioni offerte in alienazione, esercitando così il diritto di prelazione, proporzionalmente alle quote possedute. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono, valersene. Entro trenta giorni dalla notifica di avvenuto ricevimento della proposta di alienazione, i soci dovranno comunicare al cedente se intendono procedere all'acquisto. Scaduto tale termine senza che i soci abbiano comunicato alcunché al cedente, s'intenderà che vi abbiano rinunciato. Il trasferimento effettuato in difformità a quanto sopra previsto non produce effetto verso la società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel Registro delle Imprese, con tutte le conseguenze di legge per l'inefficacia dell'atto dispositivo... (omissis)".

Invero, la proposta di trasferimento delle proprie quote di partecipazione sociale non gli era mai stata comunicata, con conseguente violazione del diritto di prelazione a lui spettante in virtù della citata clausola statutaria ed inoltre negli atti in parola era stato falsamente attestato che oltre ad aver espresso il proprio consenso al trasferimento, aveva rinunciato al diritto di prelazione.

Invero, mai gli era stata comunicata la proposta di trasferimento, per cui quest'ultimo nessun consenso aveva potuto esprimere e tale condotta dei soci gli aveva impedito di fatto di esercitare il diritto di prelazione che gli avrebbe consentito, stante la rinuncia degli altri soci aventi diritto, di acquisire la totalità delle quote (51% + 44%, oltre il suo 5%).

Insisteva, così, nelle rassegnate conclusioni (dichiarazione di inefficacia ed invalidità degli atti di cessione e ritrasferimento delle quote in suo favore) e solo in via subordinata, in caso di mancato accoglimento delle domande principali, chiedeva che il Tribunale condannasse i convenuti in solido e/o ciascuno in ragione delle rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni subiti consistenti nella perdita della possibilità di acquisire la totalità delle quote della società che portava il suo nome, anche in virtù della titolarità sia del progetto imprenditoriale che (anche se unitamente ad altri componenti della sua famiglia) delle vigne da cui veniva prodotto il vino ed i distillati.

D'altronde, a causa della sua estromissione dall'organo amministrativo avvenuto a seguito del mutamento della compagine sociale, la società aveva operato il recesso anticipato sia dai contratti di comodato gratuito dei macchinari e delle attrezzature in sua proprietà sia di affitto di fondi rustici in sua contitolarità ed ancora in essere, recando grave danno alla società che avrebbe dovuto procedere ad esborsi ulteriori per procurarsi tali beni necessari per lo svolgimento dell'attività produttiva.

Si costituiva in giudizio la società “ Controparte_1 ” - nuova denominazione sociale della Società Cantine Ciani Società Agricola a r.l. a seguito di verbale dei soci ritualmente assunto e iscritto del 22.06.2023 - che eccepiva in via preliminare e dirimente il difetto di competenza del Tribunale adito in favore del collegio arbitrale come stabilito dall'art. 27 dello Statuto, rientrando la controversia nell'ipotesi di causa “*tra soci*” avente ad oggetto “*diritti disponibili relativi al rapporto sociale*”.

Ancora in via pregiudiziale contestava il difetto di interesse dell'attore ad ottenere la declaratoria di invalidità e/o inefficacia degli atti impugnati visto che le quote del 51% e del 44% erano state ritrasferite - con atti cui si era data pubblicità nel Registro delle imprese in data 22.11.22 e 24.01.23 - rispettivamente a Persona_3 ed a Controparte_7 tanto che la compagine sociale era ritornata quella originaria.

Nel merito, riferiva che l'attore, nella sua qualità di amministratore non poteva aver avuto notizia delle cessioni solo in occasione della convocazione dell'assemblea del 25.07.22, anche

perché nei quattro anni precedenti aveva partecipato alla vita sociale della società (cfr. ad esempio verbale del 30.10.2020 di approvazione del bilancio 2019) avendo ben contezza della compagine sociale ed implicitamente rinunciando a far valere l'eventuale violazione del patto di prelazione.

In ogni caso, anche l'eventuale accoglimento della domanda relativa all'invalidità delle cessioni, non gli avrebbero consentito il trasferimento delle quote in suo favore essendo la sua inefficacia inopponibile alla società, mentre l'azione risarcitoria spiegata oltre che difettare di qualunque allegazione doveva ritenersi assolutamente infondata, in quanto sprovvista di qualunque fondamento probatorio.

Così concludeva: *“In via preliminare, accertare e dichiarare la palese improponibilità e/o improcedibilità della domanda stante la violazione della clausola compromissoria di cui allo Statuto sociale, meglio indicata nella premessa con ogni conseguenza del caso; 2) Sempre in via preliminare e per le suesposte ragioni, accertare e dichiarare altresì la palese inammissibilità e/o improcedibilità della domanda; 3) Nel merito, per le suesposte ragioni, rigettare le domande tutte avanzate dal sig. Ciani in quanto inammissibili oltre che palesemente infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate. 4) Emettere ogni ulteriore ed eventuale provvedimento del caso. 5) Condannare, in ogni caso, il sig. Parte_1 al pagamento delle spese di lite, compensi oltre accessori come per Legge, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”*.

Si costituiva, poi, Cannatà Eugenio e che riproponeva integralmente le difese della società e così concludeva: *“In via preliminare, accertare e dichiarare la palese improponibilità e/o improcedibilità della domanda stante la violazione della clausola compromissoria di cui allo Statuto sociale, meglio indicata nella premessa con ogni conseguenza del caso; 2) Sempre in via preliminare e per le suesposte ragioni, accertare e dichiarare altresì la palese inammissibilità e/o improcedibilità della domanda; 3) Nel merito, per le suesposte ragioni, rigettare le domande tutte avanzate dal sig. Ciani in quanto inammissibili oltre che palesemente infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate. 4) Emettere ogni ulteriore ed eventuale provvedimento del caso. 5) Condannare, in ogni caso, il sig. Parte_1 al pagamento delle spese di lite, compensi oltre accessori come per Legge, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”*.

Medesime difese e conclusioni proponevano con comparse separate *Controparte_5*, nella qualità, *Controparte_6* e *Controparte_7* difesi anche da un unico legale.

Differita l'udienza di comparizione, pendendo trattative tra le parti, alla successiva udienza il Giudice istruttore su istanza delle parti concedeva i termini ex art. 183 VI co. c.p.c.

Depositata le memorie delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione il Giudice istruttore rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.02.26; a quell'udienza, celebrata dalla scrivente subentrata nel ruolo, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (dimezzati su accordo delle parti) di giorni 30+10 per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

In rito e in via dirimente, va accolta la preliminare eccezione di compromesso sollevata da tutti i convenuti, con conseguente declaratoria di improponibilità delle domande proposte dall'attore.

Occorre anzitutto ricordare che l'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in via speciale rispetto all'arbitrato comune, ha previsto che gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325-bis cc, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale: la clausola deve, peraltro, prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Tale specialità riguarda sia il profilo formale, visto che la devoluzione delle controversie all'arbitrato societario deve essere previsto da una clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo, sia da un punto di vista soggettivo, essendo tale strumento indirizzato esclusivamente alle società *“ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325- bis”*. Oggetto di arbitrato possono essere, però, solo diritti disponibili relativi al rapporto sociale la definizione dei quali è stata a lungo oggetto di dibattito interpretativo sino a giungere a definirli come quei diritti che non coinvolgono interessi di più

ampia portata rispetto a quelli delle parti in causa. In altri termini, per quanto di interesse, non possono essere oggetto di clausola compromissoria quei diritti che coesistono con un interesse pubblico che si sovrappone con l'interesse del titolare di quel diritto.

Nel caso di specie l'art. 27 dello Statuto Sociale espressamente sancisce: *"...Le eventuali controversie che potranno sorgere fra i soci o fra i soci e la società, ovvero nei confronti degli amministratori, componenti l'organo di controllo o revisore (se nominati), e nei confronti dei terzi, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, possono essere sottoposte al tentativo di conciliazione presso un ente o società di diritto privato all'uopo istituita ed accreditata quale organismo per l'istituto della mediazione e conciliazione, che verrà incaricato dai soci, di comune accordo, o dal socio più diligente. In alternativa, ovvero, nel caso in cui la conciliazione non sia raggiungibile, le controversie saranno decise da un Collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta, fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura nel cui ambito territoriale ha sede legale la Società. I tre arbitri nomineranno il Presidente.."*

Si tratta allora di verificare se la presente controversia rientri o meno nell'ipotesi di "causa tra soci" e abbia ad oggetto "diritti disponibili" essendo la questione oggetto di contrasto tra le parti.

Sul punto, intanto va rammentato che l'art. 808 quater c.p.c. enuncia il principio secondo cui, nell'ipotesi di dubbio interpretativo in merito al perimetro applicativo di una clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la convenzione d'arbitrato va interpretata estensivamente, nel senso che la competenza degli arbitri deve intendersi estesa a tutte le controversie riferite alle pretese aventi la causa petendi nel contratto cui è annessa la clausola, comprese le questioni attinenti alla sua interpretazione (ex multis, Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, n. 3523).

Nel caso di specie deve ritenersi in ossequio ad un precedente analogo della sezione (Tribunale di Napoli, 29 Aprile 2024, n. 4490/2024; ma vedi anche in materia di controversia sul recesso del socio, Tribunale Napoli , 3/03/2025, n. 2384) che, diversamente a dirsi rispetto alle difese della parte attrice, la controversia de qua trova nella violazione dello statuto per mancato rispetto del diritto di prelazione non un mero presupposto storico (cfr. Cass., Sez. VI, 13/10/2016, n. 20673; Cass., Sez. II, 3/02/2012, n. 1674; Cassazione civile sez. VI, 13/09/2019, n.

22903), ma la vera e propria causa petendi, in considerazione del fatto che essa incide in via diretta sulla composizione della compagine sociale e non si risolve semplicemente in un contestato trasferimento di quote sociali, avendo la parte attrice rivendicato l'impedimento frapposto dagli altri soci all'acquisto da parte sua – titolare del 5% - della restante parte delle quote.

Il perimetro della controversia in oggetto, dunque, lungi dall'essere individuato dalla mera validità di un atto di trasferimento di quote sociali tra soci e terzi alla compagine, finisce per incidere sull'assetto della società, sull'entità del suo capitale e oltre che sulla distribuzione delle quote tra soci comportando inevitabili conseguenze sulla titolarità delle quote e sui diritti ad esse connesse (cfr. Cass. 34878/22), rinvenendo nel contratto sociale sia la sua causa petendi che il suo petitum.

D'altronde, proprio sotto quest'ultimo aspetto il fine ultimo dell'azione intrapresa dal Ciani è proprio il ritrasferimento in suo favore delle quote illecitamente traferite a terzi e l'incremento della sua partecipazione sociale, con conseguente applicabilità della presente controversia nell'alveo di quelle oggetto di clausola compromissoria dell'art. 27 dello Statuto.

Né, perverso, risulta pertinente il richiamo operato dall'attore in comparsa conclusionale del precedente della Suprema Corte di Cassazione n. 12610/25 che, in tema di regolamento preventivo di giurisdizione e con riguardo alla perimetrazione della competenza della sezione specializzata in materia di impresa, in una controversia avente ad oggetto la domanda di risoluzione di un contratto preliminare di cessione di quote societarie e restituzione della caparra, ha affermato che essa rientrava nell'ipotesi ex art. 3 del D.lgs. 168/03 ovvero tra le controversie relative *“al trasferimento delle partecipazioni sociali o altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”*.

E ciò sia in quanto in tale decisione non si discetta in ordine alla corretta interpretazione dell'espressione “cause tra soci” sia perché essa ha avuto ad oggetto la delimitazione della competenza della sezione specializzata d'impresa e non l'ambito di applicazione di una clausola arbitrale.

In ogni caso, a volerne fare utilizzo in questo giudizio, essa va letta in favore della tesi dei convenuti in considerazione del fatto che la Suprema Corte valorizza anche in questo caso il petitum e la causa petendi della domanda ovvero l'incidenza - in quel caso come nel presente -

della controversia sulla determinazione ed identificazione della compagine sociale e ciò ad ulteriore conforto della tesi della applicabilità della clausola arbitrale dell'art. 27.

Ciò premesso e chiarito che la clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia, occorre valutare la natura dell'arbitrato.

Come è noto, infatti, in caso di arbitrato rituale la pronuncia è di incompetenza (Cass. SS.UU. 25.10.2013, n.24153) mentre in caso di arbitrato irrituale la pronuncia è di improponibilità della domanda, vertendo sul merito e non su questioni di competenza o giurisdizione (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 11/03/2008, n. 6423; conformi Cass. ordinanza del 05/12/2012, n. 21869) essendo devoluta agli arbitri un'attività negoziale e non una funzione giurisdizionale.

Quanto ai criteri interpretativi, si osserva che nel dubbio sulla effettiva volontà dei contraenti di ricorrere all'arbitrato rituale o irrituale i giudici della Suprema Corte propendono per la natura rituale dell'arbitrato, tenuto conto del carattere eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria (Cass. n.6909 del 2015), quando non vi siano elementi certi per ritenere che l'arbitrato sia stato previsto come strumento di composizione amichevole riconducibile alla volontà delle parti.

Nel caso di specie, come visto, l'art. 27 dello Statuto prevede *“Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura anche dall'obbligo del deposito del lodo”*.

E' dunque espressamente prevista la natura irrituale dell'arbitrato.

Infine, destituita di fondamento è l'eccezione, mossa dall'attore solo in comparsa conclusionale circa la nullità della clausola per violazione dell'art. 838-bis, comma 2, c.p.c. per difetto di terzietà del soggetto deputato alla scelta degli arbitri, identificato pattiziamente nel Presidente della Camera di Commercio dell'ambito territoriale in cui ha sede la società.

Invero, la parte giustifica tale conclusione in quanto esso si identificherebbe *“nell'organo rappresentativo degli interessi delle imprese iscritte, tra cui la società stessa”* laddove la ratio della norma deve rinvenirsi nella estraneità dell'arbitro o del designatore degli arbitri all'organizzazione sociale (socio, amministratore, organo di controllo), onde evitare che questi possa condizionarne le decisioni, non potendosi il concetto di estraneità del soggetto deputato a scegliere la terna arbitrale essere dilatato fino ad una sorta di neutralità ideologica, difficilmente riconoscibile ed eccessivamente enfaticamente il ruolo che è pur sempre quello di

mero designatore (cfr. Cassazione civile sez. VI, 20/07/2022, n. 22764; ma vedi anche Tribunale Milano , 18/07/2005).

L'eccezione, pertanto, va rigettata.

Alla luce delle osservazioni che precedono la domanda va dichiarata improponibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura della controversia, del valore della stessa (indeterminabile e di bassa complessità) e della effettiva attività difensiva, prediligendo lo scaglione minimo vista la tipologia della pronuncia definitiva in rito.

Le spese sostenute da **Controparte_5** , **Controparte_6** e **Controparte_7** difese da un unico legale avv.to Gianmaria Di Maio, saranno unitariamente calcolate in forza del principio per cui *"In merito alla liquidazione delle spese di giudizio, nell'ipotesi di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico, in conformità con il principio di non debenza delle spese superflue"* (Cassazione civile sez. III, 27/07/2024, n. 21067).

Va disposta, infine, la distrazione in favore dei procuratori costituiti per ciascuna delle parti convenute che se ne sono dichiarati anticipatari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa definitivamente pronunciando sulle domande proposte da **Parte_1** avverso **Controparte_1**
[...] già **Controparte_2** **Persona_3**
Controparte_3 , **Controparte_6** e **Controparte_7** ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

1. Dichiarà improponibili le domande formulate nell'interesse di **Parte_1** ;
2. Condanna **Parte_1** al pagamento in favore di **[...]**
Controparte_1 già **Controparte_2** in persona del legale rappresentante p.t. della somma di euro 3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre Iva Cpa e rimborso forfetario al 15%, con attribuzione all'avv.to Gabriella Spadaro Sapari dichiaratosene antistatario;
3. Condanna **Parte_1** al pagamento in favore di **Controparte_5** , **Controparte_6**
[...] e **Controparte_7** solido della somma di euro 3.809,00 a titolo di compensi

professionali, oltre Iva Cpa e rimborso forfetario al 15%, con attribuzione all'avv.to Gianmaria Di Maio dichiaratosene antistatario;

4. Condanna *Parte_1* al pagamento in favore di Cannatà Eugenio della somma di euro 3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre Iva Cpa e rimborso forfetario al 15%, con attribuzione all'avv.to Luca Mascolo dichiaratosene antistatario;

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 08.04.26

Il Giudice relatore

Dott.ssa Maria Carolina De Falco

Il Presidente

Dott. Leonardo Pica